

Artt. 2501-ter e 2506 c.c.
 Art. 176 D.P.R. 917/1986
 Art. 15 D.L. 29 novembre 2008, n. 185

Serena Caso
 e Alessandro Tentoni

L'affrancamento dei plusvalori nelle operazioni straordinarie

L'ambito oggettivo

Nella normativa nazionale sono presenti delle disposizioni che consentono di attribuire, mediante il pagamento di un tributo sostitutivo dell'Ires e dell'Irap, **rilevanza fiscale per le imposte dirette ai plusvalori** di natura civilistica che emergono in alcune **operazioni straordinarie** di trasferimento d'azienda, dal confronto tra il saldo contabile del patrimonio netto acquisito e il corrispettivo in quote o azioni, a volte integrato da conguaglio in denaro, riferibili a determinate attività.

Il beneficio è ammesso nei **conferimenti**, nelle **fusioni** e nelle **scissioni**, mentre risulta **non accessibile nelle altre gestioni straordinarie** quali le cessioni e le donazioni di aziende o di partecipazioni, salvo il caso particolare di vendite o scambi di pacchetti di controllo che nel bilancio consolidato denotino maggiorazioni riconducibili ad attività immateriali, le trasformazioni e le liquidazioni.

In base a quanto detto, sembra che l'agevolazione sia applicabile in tutte quelle combinazioni atte allo sviluppo di un **nuovo valore economico**, che si possa poi **attribuire** a determinate **poste attive**, ingenerato dalle sinergie che insorgono tra soggetti partecipanti o per plusvalenze già latenti nelle unità aziendali interessate.

Infatti, in occasione delle operazioni che consentono di accedere al beneficio, possono verificarsi unioni tra rami aziendali complementari, separazioni di unità produttive redditizie da gravose masse debitorie, ottimizzazione di costi fissi per aggregazioni produttive, divisioni della ricchezza materiale e immateriale dalle attività imprenditoriali svolte, ovvero qualsiasi soluzione potenzialmente idonea ad accre-

In caso di operazioni di **conferimento d'azienda**, o di ramo d'azienda, di **fusioni o di scissioni**, la normativa nazionale offre alcune opportunità per **riallineare, ai fini fiscali, eventuali plusvalenze** emergenti a seguito della maggior valutazione economica dei complessi trasferiti rispetto al corrispondente valore del patrimonio netto contabile, riconducibili a determinati elementi dell'attivo. L'affrancamento si consegue con il **versamento di un'imposta sostitutiva significativamente inferiore** rispetto alle vigenti aliquote delle imposte dirette, e induce quindi ad appropriate riflessioni sulla possibilità di investire le risorse finanziarie occorrenti in cambio del maggior risparmio tributario futuro, cadenzato nel tempo a seconda del tipo di asset interessato.

scere o appalesare il corrispondente capitale economico.

Mentre **non risulta coerente**, con il quadro delineato, l'estensione dell'agevolazione alle operazioni di cessione in cui il plusvalore economico presente nell'impresa, singolarmente considerata, viene riconosciuto e pagato dall'acquirente **senza prestarsi a strategie di razionalizzazione inter-aziendali**, appare invece coerente l'estensione dell'agevolazione alle operazioni anche di vendita di partecipazioni di controllo, che già rappresentano quindi un gruppo, valorizzate da intangibili di pregio nelle combinazioni produttive possedute.

Per quanto concerne la **trasformazione**, eventuali plusvalenze possono ben manifestarsi, ma risulterebbero motivate da un'attenta applicazione dei principi di redazione del bilancio d'esercizio assumendo veste contabile, come frequentemente avviene nel passaggio da una società di persone, nelle quali il mancato deposito del documento può indurre talvolta a una meno rigorosa valutazione delle poste, ad una società di capitali.

Infine la **liquidazione** appare rivolta per sua finalità e struttura piuttosto alla dispersione o, dispen-

do di rami aziendali profittevoli, al trasferimento del valore economico, non potendosi peraltro escludere la presenza nell'attivo da realizzare di pacchetti di controllo con i requisiti per accedere all'affrancamento.

La base di calcolo dell'agevolazione

Oggetto dell'affrancamento è in genere proprio il plusvalore che viene riconosciuto nelle operazioni di conferimento, fusione e scissione dal soggetto che riceve il complesso aziendale, iscritto in bilancio ad incremento di determinate attività. Infatti, la **base** per l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** è la **differenza tra valori correnti di alcuni asset rilevati in contabilità dopo il trasferimento e il corrispondente valore fiscalmente riconosciuto**, di regola coincidente con il saldo contabile precedente l'operazione.

Lo schema delle operazioni in oggetto prevede una forma di pagamento dell'azienda assorbita "con carta", più precisamente in quote o azioni del soggetto societario ricevente.

Come accennato nel paragrafo precedente, è talora consentito un **conguaglio in denaro**, che nelle fusioni e nelle scissioni viene limitato rispettivamente dagli artt. 2501-ter, comma 2, c.c., e 2506, comma 2, c.c., al 10% dei titoli assegnati come corrispettivo¹.

In sostanza nelle gestioni straordinarie in esame si manifestano due **flussi di valori** in direzione opposta: dal soggetto conferente, dal partecipante alla fusione per unione o dall'incorporato in quella per incorporazione, dalla scissa, esce **un'azienda (o un ramo** ove compatibile con la struttura dell'operazione), che nel giorno di definizione formale del *deal* è rappresentata numericamente dal **saldo contabile** del proprio **patrimonio netto**; dai soggetti, di necessità societari, rispettivamente conferitario, risultante della fusione per unione o incorporante, beneficiario, escono in pagamento dell'unità ricevuta proprie **quote o azioni di nuova emissione** o, se **preesistenti, titoli del cedente destinati all'annullamento**.

Così, in un **conferimento d'azienda**, il patrimonio netto contabile alla data dell'atto notarile di nuova costituzione o di aumento di capitale sociale del conferitario pari a 300 si pone in confronto, ai fini della ricerca dell'eventuale plusvalore economico, con la valutazione eseguita per il complesso apportato, per ipotesi di 430, che rappresenta il prezzo pagato dal conferitario mediante incremento del capitale sociale e, nel caso, riserve. Si rileva così **dal lato del conferitario un maggior corrispettivo di 130 rispetto ai valori attivi, al netto di quelli passivi, in ingresso**, che richiede **adeguata interpretazione**. Se il differenziale di prezzo è **motivato da un effettivo plusvalore** dell'impresa apportata e, quindi, di alcune singole attività a confronto dei rispettivi saldi contabili², gli **incrementi iscritti** costituiscono la **base affrancabile**. Viceversa, qualora si ammetta di aver dovuto sopportare un corrispettivo "con carta" superiore all'effettivo valore economico dell'unità acquisita senza alcun tipo di vantaggio, l'importo di 130 non può che qualificarsi come "un cattivo affare" che in termini contabili assume veste di costo d'esercizio.

Nel caso di una **fusione per incorporazione** si può ipotizzare che l'incorporante possieda la partecipazione del 100% nel capitale sociale dell'incorporata, iscritta nel proprio bilancio prima dell'operazione straordinaria per 800. Qualora il patrimonio netto della società da incorporare risulti di 500 all'atto dell'assorbimento, si manifesta un plusvalore rispecchiato nel valore di carico della partecipazione pari a 300, che secondo il ragionamento aziendalistico svolto nell'esempio precedente del conferimento può essere correlato ad una maggior sostanza economica dell'attivo e suscettibile quindi di affrancamento per conseguire il riconoscimento fiscale.

Infine, in occasione di una **scissione totale** a favore di tre beneficiarie, ipotizziamo che il complesso aziendale assegnato alla prima presenti un patrimonio netto contabile di 1.000 ed una valutazione corrente corrispondente a 1.400, nell'ambito degli ac-

1. Per le fusioni la norma non si applica in presenza di società partecipanti diverse da quelle azionarie (art. 2505-quater, c.c.), rendendo possibile valicare la soglia del 10%. Inoltre ulteriori regolazioni in denaro potrebbero conseguire dalle differenze nei saldi contabili attivi e passivi dell'azienda trasferita che maturano nell'intervallo temporale, particolarmente ampio nelle fusioni e nelle scissioni, tra il tempo della stima e la conseguente determinazione del corrispettivo in quote o azioni e l'atto che sancisce l'efficacia giuridica dell'operazione, dovute alle ordinarie dinamiche gestionali. Tale divario che si manifesta nel patrimonio netto trasferito potrebbe peraltro essere colmato "con carta".

2. In astratto il plusvalore ritenuto rappresentativo di un maggior valore economico del complesso conferito potrebbe motivare l'esposizione di passività ad un importo inferiore rispetto al saldo contabile. Tuttavia tale scelta, invero poco diffusa nella pratica, non risulta tra le fattispecie agevolabili con l'affrancamento.

cordi che coinvolgono anche la stima degli altri due rami. Essendo tale prima beneficiaria chiamata a costituirsi o ad aumentare il capitale sociale per 1.400, in assenza di partecipazioni nella scissa da annullare, la differenza rispetto ai saldi netti contabili in entrata di 1.000 può essere colmata anche con plusvalenze iscritte nei valori attivi, fonti di possibile affrancamento.

L'affrancamento ordinario

Questo primo regime è disciplinato dall'art. 176, comma 2, Tuir, ed è consentito per le **immobilizzazioni materiali** e per i **beni immateriali, esclusi** quindi **gli oneri pluriennali** ma **incluso l'avviamento**.

Si perfeziona con un'opzione nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta** in cui è stata **conclusa l'operazione** (ad esempio in cui si perfeziona l'ultima delle iscrizioni al registro imprese delle società partecipanti ad una fusione per unione), o in quella **dell'anno successivo**, con **decorrenza degli effetti** a partire dall'**annualità** in cui si **esercita la scelta**.

Il **costo** è pari al **12%** dei maggiori valori da affrancare fino ad **euro 5 milioni**, del **14%** da **euro 5.000.001 a 10 milioni** e del **16%** **oltre euro 10 milioni**, può essere eseguito per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali, per singoli beni immateriali (ad esempio quelli che consentono un più rapido ammortamento fiscale) o anche solo per parte del plusvalore.

Il **versamento dell'imposta sostitutiva** è **per obbligo dilazionato in tre rate annuali**, la prima delle quali, pari al 30%, consente il perfezionamento dell'affrancamento ed è da corrispondersi entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte relative al periodo di compimento dell'operazione straordinaria o quello seguente, quindi il medesimo esercizio dell'opzione, mentre la seconda e la terza, pari rispettivamente al 40% e al 30%, prevedono una maggiorazione di interessi del 2,5% annuo.

Nel cosiddetto "periodo di sorveglianza", che termina con il **terzo periodo d'imposta successivo** a quello della **scelta in dichiarazione**, la **dimissione dei beni riallineati**, realizzata con modalità diverse da un'ulteriore operazione straordinaria di azienda, **comporta la decadenza dall'agevolazione**, con il ripristino dei valori fiscali

precedenti la rivalutazione al netto dei maggiori ammortamenti eventualmente già dedotti e il recupero dell'imposta sostitutiva mediante scomputo dalle imposte correnti.

L'affrancamento derogatorio

La presente modalità risulta disciplinata dall'art. 15, commi 10, 10-bis, 10-ter e 11, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e concerne **tutte le immobilizzazioni immateriali, i crediti, le partecipazioni con i requisiti precisati sopra e le altre attività diverse dalle immobilizzazioni materiali**, con rinvio alla normativa dell'affrancamento ordinario per gli aspetti non espressamente trattati.

La fattispecie di maggior interesse è rappresentata dal riconoscimento dei plusvalori inerenti alcune **immobilizzazioni immateriali**, categoria che comprende in questo caso anche gli oneri pluriennali, in quanto oltre al **riallineamento del valore corrente**, iscritto mediante il pagamento dell'**imposta sostitutiva del 16%** in unica rata, si accede per **avviamento e marchi all'aliquota fiscale di ammortamento annuale fino al 20% (1/5)** a prescindere dall'imputazione contabile, in deroga alla percentuale del 5,56% (1/18) prevista dall'art. 103 Tuir.

In questo caso, l'opzione per l'affrancamento si manifesta con il **versamento del tributo sostitutivo** entro il termine per il **saldo delle imposte relative al periodo di conclusione dell'operazione**.

Peraltro, per **entrambi i benefici associati**, come segnalato, alla rivalutazione di **marchi e avviamento**, l'**Agenzia delle entrate** individua la **decorrenza nell'annualità seguente alla scelta eseguita**.

Mentre non vi sono dubbi che l'attivazione del maggior coefficiente di ammortamento fiscale fino al 20% avvenga dall'esercizio successivo al versamento dell'imposta sostitutiva, stante la lettera della norma sullo specifico punto, in merito al riconoscimento del plusvalore iscritto (ancorché ammortizzabile ancora con l'aliquota standard del 5,56%), il parere espresso dall'Agenzia delle entrate nella C.M. 28/E/2009 e nella C.M. 20/E/2016 depone a favore della medesima soluzione senza alcun anticipo, nonostante la sibillina locuzione dell'art. 15, comma 10, D. L. 29 novembre 2008, n. 185, che testualmente recita: «*I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano rico-*

nosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva»³.

Momento determinante per la tempistica degli effetti del riallineamento in parola è dunque il pagamento dell'imposta sostitutiva, come precisato entro il saldo delle imposte sui redditi relative all'esercizio di conclusione dell'operazione straordinaria.

La norma che stabilisce i termini del versamento annuale, l'art. 17, commi 1-2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in effetti pone solo una scadenza finale, che per le società di capitali con bilancio approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio coincide con il 30 giugno, o nei trenta giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%, salvo proroghe.

Mentre sembra arduo immaginare di versare il suddetto saldo in una fase dello stesso periodo impositivo, con dati reddituali ancora provvisori e senza alcun palese beneficio, l'**imposta sostitutiva** in discorso potrebbe già essere **quantificata nello stesso esercizio di stipula dell'operazione**, sulla base delle **scelte contabili di imputazione del plusvalore**, con ciò **anticipando** all'annualità immediatamente successiva tutti gli effetti connessi al beneficio e con pari soddisfazione anche delle casse dell'Erario.

Come accennato, l'affrancamento derogatorio si estende ai maggiori valori attribuiti alle **partecipazioni riferibili ad attività immateriali con imposta sostitutiva del 16%** ma con il riconoscimento che slitta al secondo periodo d'imposta successivo al versamento.

Allo stesso modo è possibile riallineare tutti gli altri elementi dell'attivo, salvo le immobilizzazioni materiali per le quali si può accedere solo alla proce-

dura ordinaria, con il **tributo sostitutivo** pari al **20%** nel caso dei **crediti** e alle **aliquote vigenti** per le **imposte dirette** negli **altri casi**. A tal proposito si può osservare che la maggior percentuale del 20% rispetto a quella del 16% prevista per gli *asset* immateriali si può giustificare con un più rapido conseguimento del vantaggio della rivalutazione fiscale che si concretizza al momento (spesso ravvicinato) dell'incasso del credito, anziché nel dispiegarsi pluriennale del processo di ammortamento.

Aspetti contabili

I riflessi contabili attinenti l'affrancamento si concretizzano sulla società che riceve l'azienda, nel quadro di una delle operazioni straordinarie che consentono di usufruire dell'agevolazione.

Una prima posta da vagliare è relativa all'**onere dell'imposta sostitutiva**, che secondo i dettami dell'**Oic 25**, par. 80 (che approfondisce il caso dell'avviamento con considerazioni estensibili alle altre fattispecie), è da qualificare un costo sospeso da allocare nell'attivo circolante in una specifica voce tra i **crediti** denominata "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento", con rilascio a conto economico della **quota annuale di competenza** rapportata alla **durata del beneficio** da classificare al numero 20) tra le «*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*».

Così, ad esempio, in un affrancamento ordinario di un plusvalore attribuito a un macchinario, che presenti aliquota di ammortamento del 10%, l'importo del tributo sostitutivo dovuto pari a 300 confluisce tra i costi in dieci quote costanti di 30, con la *scrittura contabile 1*.

SCRITTURA CONTABILE 1. AFFRANCAMENTO DI PLUSVALORE

Data	Descrizione	Dare	Avere
31/12/xxxx	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30	
	Attività per imposta sostitutiva da riallineamento		30

Come si può notare, si tratta di una soluzione in linea con quella adottata per le imposte anticipate, a scapito dell'alternativa di iscrivere l'imposta sostitu-

tiva in esame tra le immobilizzazioni immateriali quale onere pluriennale da ammortizzare, in armonia con il percorso intrapreso di circoscrivere que-

³ Secondo l'Agenzia, infatti, la disposizione riportata si riferisce esclusivamente alla decorrenza del cosiddetto "periodo di sorveglianza"; tale interpretazione restrittiva è peraltro avversata da parte della dottrina.

st'area dello stato patrimoniale.

Nessuna particolarità, sempre secondo il documento in commento, per la rilevazione della fiscalità differita attiva o passiva che deriverebbe dalla diversa cadenza del processo di ammortamento civilistico e fiscale, nel caso di quote deducibili rispettivamente inferiori o superiori rispetto a quelle contabili.

Sul versante del passivo il **debito per l'imposta sostitutiva** è naturalmente classificato nella voce D12 "Debiti tributari".

Trattandosi di una facoltà, la relativa scrittura in partita doppia viene elaborata quando si manifesta formalmente tale scelta, ad esempio a seguito di una decisione dell'organo amministrativo. Come sopra illustrato può capitare,

nella pratica, che la decisione dell'affrancamento venga differita ad un esercizio successivo a quello di conclusione dell'operazione straordinaria, sebbene, nell'attività di pianificazione generale della ristrutturazione societaria intrapresa, questo aspetto non venga certo tralasciato dagli *advisor*^[4]. Nelle more, in ogni caso, la società conferitaria, risultante dalla fusione o incorporante, beneficiaria della scissione, in presenza di un plusvalore economico dell'azienda ricevuta rispetto al corrispondente patrimonio netto contabile riconducibile ad elementi attivi, dovrà appostare un **fondo imposte differite** sulla base dei previsti oneri fiscali conseguenti al disallineamento, da girare ad insussistenze attive al momento dell'opzione per l'affrancamento (*esempio 1*). ●

ESEMPIO 1. CONTABILIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Si ipotizzino le seguenti situazioni patrimoniali a data immediatamente precedente una fusione per incorporazione della società B nella società A (*tabelle 1 e 2*).

TABELLA 1. SITUAZIONE PATRIMONIALE SOCIETÀ A INCORPORANTE

Immobilizzazioni immateriali	200	Debiti verso fornitori	190
Immobilizzazioni materiali	3.500	Debiti verso banche	1.550
Rimanenze finali	460	Fondo TFR	140
Crediti	180	Ratei e risconti passivi	20
Disponibilità liquide	50	Totale passivo	1.900
		Capitale sociale	30
Ratei e risconti attivi	10	Riserve	2.000
		Utile d'esercizio	470
		Totale patrimonio netto	2.500
TOTALE ATTIVO	4.400	TOTALE A PAREGGIO	4.400

TABELLA 2. SITUAZIONE PATRIMONIALE SOCIETÀ B INCORPORANDA

Immobilizzazioni immateriali	100	Debiti verso fornitori	740
Rimanenze finali	820	Debiti verso banche	340
Crediti	450	Anticipi da clienti	30
Disponibilità liquide	25	Fondo TFR	80

4. Ad esempio, in una fusione inversa con indebitamento in fase di studio la possibilità dell'affrancamento derogatorio del disavanzo imputato ad avviamento verrà consapevolmente approfondita solo nella parte finale dell'esercizio successivo a quello di definizione dell'incorporazione, in quanto nella gestione straordinaria in esame le risorse finanziarie disponibili devono prioritariamente essere impiegate nel saldo del debito accumulato dall'incorporata nell'acquisizione delle quote o azioni dell'incorporante.

Ratei e risconti attivi	5	Ratei e risconti passivi	10
		Totale passivo	1.200
		Capitale sociale	10
		Riserve	40
		Utile d'esercizio	150
		Totale patrimonio netto	200
TOTALE ATTIVO	1.400	TOTALE A PAREGGIO	1.400

Sulla base delle perizie di stima delle due società, e delle successive trattative tra le rispettive compagini sociali, la A riesce a spuntare una valutazione economica di 5.000 e la B di 1.000.

Dunque, nell'assetto finale, l'incorporante deve aumentare di 1/5 il patrimonio netto contabile, incluso il capitale sociale per emettere quote e azioni da destinare ai soci di B secondo quanto convenuto, e quindi per complessivi 500, con incremento dei titoli nominali per 6 e riserve per 494.

Ricevendo una somma algebrica di attivo e passivo pari a 200 rileva un disavanzo da concambio di fusione per 300, che decide di imputare ai marchi nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali.

Alla data di efficacia giuridica della fusione la società A rileva dunque quanto segue (*scrittura contabile 2*).

SCRITTURA CONTABILE 2. SITUAZIONE CONTABILE SOCIETÀ A

Data	Descrizione	Dare	Avere
	Diversi	1.700	
	Immobilizzazioni immateriali	100	
	Rimanenze finali	820	
	Crediti	450	
	Disponibilità liquide	25	
	Ratei e risconti attivi	5	
	Disavanzo da concambio da fusione	300	
xx/xx/20xx	Diversi		1.700
	Debiti verso fornitori		740
	Debiti verso banche		340
	Anticipi da clienti		30
	Fondo TFR		80
	Ratei e risconti passivi		10
	Capitale sociale		6
	Riserve		494

Al momento della scelta in merito all'allocazione del disavanzo da fusione ai marchi nelle immobilizzazioni immateriali si registra quanto segue (*scrittura contabile 3*).

SCRITTURA CONTABILE 3. ALLOCAZIONE DISAVANZO

Data	Descrizione	Dare	Avere
xx/xx/20xx	Marchi	300	
	Disavanzo da concambio da fusione		300

Alla fine dell'esercizio, in mancanza di decisioni sulla strategia fiscale da seguire in merito al plusvalore emerso, occorre accantonare le imposte differite, stimate in 85 (*scrittura contabile 4*).

SCRITTURA CONTABILE 4. ACCANTONAMENTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Data	Descrizione	Dare	Avere
31/12/20xx	Imposte differite	85	
	Fondo imposte differite		85

Infine, nel corso del periodo successivo si propende per l'affrancamento derogatorio della rivalutazione contabile dei marchi, pari al 16% di 300, che richiede le seguenti scritture, necessariamente autonome considerato il diverso orizzonte temporale del ricavo (annuale) e del costo (pluriennale) da rilevare (*scritture contabili 5 e 6*).

SCRITTURA CONTABILE 5. RIVALUTAZIONE MARCHIO

Data	Descrizione	Dare	Avere
xx/xx/20x+1	Fondo imposte differite	85	
	Insussistenze attive		85

SCRITTURA CONTABILE 6. RIVALUTAZIONE MARCHIO

Data	Descrizione	Dare	Avere
xx/xx/20x+1	Imposta sostitutiva riallineamento	48	
	Debiti tributari		48

QUOTIDIANO DEL FISCO iPad optimized!

Per maggiori informazioni www.quotidianofisco.ilsole24ore.com GRUPPO  24ORE